

Handwritten signature: Maria Grazia Daniele

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

E

ESTRATTO del Processo verbale dell'adunanza del 26 ottobre 1988

Seduta: pubblica Sessione III ordinaria Interventuti Consiglieri N. 37

Presidente Prof. Giorgio Luciano Verda

Segretari Maria Grazia Daniele e Paolo Rosso

Prot. N. 2725 o.d.g. n. 336

10/2/1983, n. 62)

Deliberazione n. 130

OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 2 DEL 18 GENNAIO 1984. DIRETTIVE ALLE UU.SS.LL. IN MATERIA DI ASSISTENZA RIABILITATIVA IN CONVENZIONE EX ARTICOLO 26 LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N.833.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Vista la legge regionale 31 dicembre 1986 n. 38 ed in particolare gli articoli 50 - 51 - 52 e 53 con cui si è provveduto a fissare i requisiti tecnico-strutturali dei presidi sanitari privati, ivi compresi quelli finalizzati alla riabilitazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 18 gennaio 1984, con la quale è stata regolamentata la materia relativa alle strutture convenzionabili con le UU.SS.LL. ai sensi dell'articolo 26 legge 833/78 per il recupero e la riabilitazione di handicaps fisici, psichici e sensoriali, ivi compreso gli standard del personale e l'ammontare delle rette in attesa dell'accordo nazionale tra Ministero / Regioni / ANCI / Organizzazione delle Strutture convenzionate;

Visto il decreto del Ministero della Sanità 18 maggio 1984 che ha definito le modalità per la stipula delle convenzioni ex articolo 26 legge 833/78;

Vista la circolare dello stesso Ministero n. 500.6

AG/1105/1171 del 7 giugno 1984 che ha fissato gli standards di personale per le strutture riabilitative di cui sopra,

Rilevato che le circolari ministeriali del 18 aprile 1985 n. 500.6/AG/1105/797 e del 10 ottobre 1986 n. 500.6/AG 13/1267/1286 hanno sottolineato l'impegno della parte pubblica (Ministero-Regioni) per incrementare negli anni 1984, 1985 e 1986 la retta in vigore nel 1983 di aliquote corrispondenti rispettivamente al 10% per il 1984, al 7% per il 1985 e al 6% al 1986, e che all'applicazione di tali incrementi si è provveduto con atti della Giunta Regionale e circolari del Servizio Assistenza Socio-Sanitaria;

Rilevato altresì che la circolare ministeriale del 22 giugno 1987 n. 500.6/AG 13/1267/703 invita espressamente le Regioni, in base all'accordo sopra citato e sottoscritto Ministero / Regioni / Centri del 13 maggio 1987, a realizzare partendo dallo stesso 1987 il programma di adeguamento Centri convenzionati agli standards individuati dalla circolare ministeriale del 7 giugno 1984 sopra richiamata, al fine di poter applicare le nuove rette parametrata sulla presenza quali - quantitativa di operatori;

Sottolineato inoltre che le Organizzazioni a cui fanno capo le strutture convenzionate ex articolo 26 legge 833/78 hanno chiesto nel novembre 1987 la riapertura delle trattative, in quanto contestualmente veniva definito il contratto di lavoro per la ospedalità privata e pertanto gli oneri aggiuntivi del costo-personale avrebbero comportato per il 1987 e il 1988 un ulteriore incremento delle rette pari al 4% sui costi delle spese generali ed al 5% sui costi del personale;

Ribadita infine la necessità di recepire l'accordo di cui sopra, con l'indicazione alle UU.SS.LL. di provvedere ad un complessivo riassetto delle strutture convenzionate ex articolo 26 legge 833/78 applicando le rette previste dall'accordo ed i parametri di personale inseriti nell'accordo stesso;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 29 settembre 1988 preventivamente esaminata dalla II Commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 28 dello Statuto e 23, 1° comma, del Regolamento interno nella seduta del 18 ottobre 1988;

Ritenuto di accogliere l'emendamento proposto dalla suddetta Commissione,

D E L I B E R A

1) di modificare come segue il punto 5) ed il primo comma del punto 6) della deliberazione consiliare n. 2 del 18 gennaio 1984:

1.1 Il punto 5 è sostituito da:

a) le convenzioni con le strutture ex art. 26 L. 833/78 vengano stipulate in base all'accordo Ministero / Regioni / ANCI utilizzando lo schema di convenzione annesso al D.M. 18/5/1984. In relazione a specifiche e particolari esigenze locali la Giunta Regionale, fermo restando che trattasi di "schema di massima", può autorizzare integrazioni ed adattamenti allo stesso. Le modifiche non debbono riguardare elementi sostanziali quali contenuti delle attività, l'obbligo da parte della Struttura di rispettare i parametri di personale nonché le indicazioni nazionali che disciplinano lo stesso regime di convenzione.

Ai sensi dell'art. 44 L. 833/78 la convenzione stipulata con l'U.S.L. in cui ha sede legale l'istituto ha valore per UU.SS.LL. del territorio regionale e nazionale;

b) le convenzioni di cui sopra possono essere stipulate per i seguenti tipi di prestazioni:

- assistenza residenziale e/o a tempo pieno;
- assistenza semiresidenziale e/o diurna;
- trattamenti ambulatoriali (individuali o a piccolo gruppo);
- trattamenti domiciliari e/o extra-murali;

c) per ciascuna tipologia di prestazioni sono previste dall'accordo di cui al punto 1) gli STANDARDI MEDI di personale sotto riportati:

TIPOLOGIA PRESTAZIONI NUMERO RAPPORTO
 standard standard

ASSISTENZA RESIDENZIALE
 (tempo pieno)
 - 60 utenti -

Direttore medico	h. 12	0,20
Medici e tecnici laureati	12	0,20

totale ore sett. medici	24	0,40
--------------------------------	-----------	-------------

Tecnici riabil. (VII/UI)	n. 10	0,167
Operatori V livello	3	0,050
Operatori IV livello	3	0,050
Operatori III livello	14	0,233

totale paramedici	30	0,500
--------------------------	-----------	--------------

Dir. amm. vo (IX liv.)	n. 1	0,016
Impieg. amm. vo (V liv.)	1	0,016
Cuochi (II liv.)	2	0,033
Addetto manutenz. IV l.	1	0,016
Addetti serv. gen. li	7	0,116

totale altro personale	12	0,197
-------------------------------	-----------	--------------

ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE
 (diurna)
 - 40 utenti -

Direttore medico	h. 10	0,25
Medici e tecnici laureati	10	0,25

totale ore sett. medici	20	0,50
--------------------------------	-----------	-------------

tecnici riabil. VII/UI	n. 5	0,125
Operatori V liv.	1	0,025
Operatori III liv.	3	0,075

totale paramedici	9	0,225
--------------------------	----------	--------------

Impiegato amm. vo VII l.	n. 1	0,025
Cuochi IV liv.	1	0,025
Addetti serv. gen. li	1	0,025

totale altro personale	3	0,075
-------------------------------	----------	--------------

TRATTAMENTI AMBULATORIALI (38 prestazioni giorn.)	NUMERO standard	RAPPORTO standard
---	--------------------	----------------------

Direttore medico	h. 10	0,26
Medici e tecnici laureati	10	0,26
totale ore sett.	20	0,52

Tecnici riabil.VII/UI	n. 6	0,158
-----------------------	------	-------

Impiegato amm. Uo VII l.	n. 1	0,026
Addetti serv. generali	2	0,053

totale altro personale	3	0,079
------------------------	---	-------

TRATTAMENTI DOMICILIARI (19 prestazioni giorn.)	NUMERO standard	RAPPORTO standard
--	--------------------	----------------------

Direttore medico	h. 10	0,526
Medici e tecnici laureati	10	0,526

totale ore settimanali	20	1,052
------------------------	----	-------

Tecnici riabilit.VII/UI	n. 6	0,316
-------------------------	------	-------

Ogni eventuale variazione, in aumento e/o diminuzione dell'utenza (o del numero dei trattamenti) comporta di conseguenza variazioni quantitative (in aumento e/o diminuzione del personale), mantenendo comunque costante il rapporto standard.

I parametri sopra indicati, in attesa delle norme di Piano Sanitario Regionale, debbono costituire un punto di riferimento anche

per le strutture pubbliche gestite direttamente dalle UU.SS.LL. e che si occupano di riabilitazione degli handicaps fisici, psichici e sensoriali;

Per l'autorizzazione al funzionamento dei presidi convenzionati ex art. 26 L. 833/78 e per quelli di nuova istituzione che richiedono di convenzionarsi per la riabilitazione degli handicaps con le UU.SS.LL. in base alla Legge Regionale 31/12/86 N. 38 (artt. 50-51-52 e 53) in materia di dotazione del personale, si applicano i parametri sopra indicati.

1.2 Il primo comma del punto 6 è sostituito da:

a) le rette giornaliere ed i costi dei trattamenti per le tipologie di prestazioni indicate alla lettera b) e secondo gli standards medi di cui alla lettera c); ivi compresi gli incrementi per le spese del personale (nuovo contratto di lavoro ~~spedalità-private~~) fissati nell'accordo Ministero / Regioni / ANCI / Organizzazioni delle Strutture convenzionate del 21/12/1987, sono i seguenti:

	1987	1988
Internato	L. 99.700	104.450
Seminternato	" 60.580	63.450
Ambulatoriale:		
(trattamenti individuali)	L. 37.230	39.050
(trattamenti a piccolo gruppo)	" 13.250	13.050
Trattamenti domiciliari	" 47.960	50.300

Alle strutture convenzionate possono essere richieste anche consulenze tipo "visite specialistiche" o "visite di controllo" al termine dei trattamenti. Per dette consulenze si provvederà a retribuire le strutture secondo le tariffe in vigore per la specialistica convenzionata esterna.

b) in base alla normativa ministeriale già citata in premessa, il rapporto personale-utenza per le prestazioni a carattere residenziale e semiresidenziale può subire rispetto agli standards medi di cui al punto c) incrementi e decrementi pari ad una percentuale del 30%. Le UU.SS.LL. dovranno in tal caso erogare alle strutture convenzionate per l'assistenza residenziale rette superiori o inferiori del 30% rispetto ai costi medi, mentre per l'assistenza semiresidenziale l'incremento e/o decremento del 30% sarà applicato ai soli costi del personale.

c) sulla base della situazione esistente, in relazione alla gravità dei soggetti ospitati (plurihandicap, livello di efficienza psichica molto basso, mancanza quasi totale o totale di autonomia, innesco psicotico etc.) e a particolari protocolli riabilitativi personalizzati da parte delle strutture convenzionate (A.N.F.F.A.S. di Genova e Istituto di Borgo Verezzi), che le rette sopraindicate hanno subito ulteriori incrementi approvati con provvedimenti della Giunta Regionale N. 2375/87 e N. 599/88 pari per il 1987 a L. 111.000 per il trattamento ad internato dei soggetti gravi ed a L. 151.050 per il trattamento ad internato dei soggetti gravissimi, mentre per il trattamento a seminternato i costi sono stati di L. 89.820 per i soggetti gravi e di L. 144.073 per i soggetti gravissimi.

Per il 1988 dette rette vengono incrementate del 5% sui costi del personale, in relazione all'incremento approvato con l'entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro della ospedalità privata, restano invece fermi i costi di gestione perchè già maggiorati rispetto alle altre rette in vigore.

2) Di dare altresì atto che:

a) Nella stipula della convenzione tra UU.SS.LL. e Strutture di riabilitazione per raggiungere i parametri di cui al punto 1 lettera c), possono prevedersi integrazioni di personale da parte

delle UU.SS.LL.. Quanto sopra comporterà una diminuzione in percentuale delle rette pari al costo del personale a carico dell'U.S.L..

- b) per i soggetti di cui al punto 1.2 lettera c), e comunque per le emergenze che si rendessero necessarie anche per soggetti non ricoverati, in conseguenza a gravi problemi familiari, ogni struttura residenziale ad internato dovrà prevedere 1 o 2 posti per soggiorni temporanei che verranno comunque coperti finanziariamente con le rette di cui alla lettera d) del precedente punto 1 per un totale di 240 giorni annui.
- c) per gli aspetti relativi alle procedure di ricovero, ivi compreso il ricovero negli istituti extraregionali, restano in vigore i criteri e le procedure stabilite dalla deliberazione del Consiglio Regionale del 18/1/84 N. 2 e dal successivo decreto ministeriale del 22/2/88 in materia di competenza delle UU.SS.LL. per il pagamento delle rette alle strutture convenzionate ex art. 26 L. 833/78, nonché dalla Legge Regionale di riparto del Fondo Sanitario Nazionale del 31/5/88 N. 20.
- d) Per l'assistenza medico-generica farmaceutica e specialistica non erogata dall'istituto convenzionato e per i ricoveri ospedalieri, dovranno essere utilizzate le strutture del S.S.N. secondo la normativa in vigore.
- e) Per gli aspetti economici la decorrenza delle presenti norme, come precisato dall'accordo Ministero / Regioni / ANCI / Centri convenzionati, è fissata dall'1/1/1987.
- f) Il pagamento delle nuove rette alle strutture convenzionate dovrà pertanto avvenire a far data dall'1/1/87 previa verifica da parte delle UU.SS.LL. della presenza nelle istituzioni convenzionate dei parametri standard di personale, o delle variazioni del 30% (in aumento e/o diminuzione).

U.S.L.	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA HANDICAPS
3	Istituto Ordmuti	psichici-fisici sensoriali
4	La Sacra Famiglia	psichici-fisici
5	La Presentazione La Marinella Il Gabbiano	fisici-sensoriali psichici psichici
7	La Nostra Famiglia A.I.A.S.	psichici-fisici sensoriali psichici-fisici sensoriali
8	Istituto S. Bambino Istituto G. Signori	psichici-fisici psichici
11	Istituto Borgio Verezzi	plurihandicaps
12	C.E.P.I.M. A.N.F.F.A.S. Istituto E. Brignole UIL.D.M. R.E.U.L.	psichici plurihandicaps reparto di riabilit. anziani fisici sensoriali
13	A.I.S.M.	fisici
14	Ist. Don Orione	psichici-fisici
15	Centro C.A.R.E.S. Casa di Riposo di Genova	psichici reparto di riabilit. anziani
16	Cooperativa S.A.B.A.	psichici-fisici
18	Villaggio del Ragazzo	psichici-fisici
19	Istituto Santi	psichici-fisici sensoriali

Eventuali nuove convenzioni, su documentata e motivata richiesta da parte delle U.S.S.LL. saranno deliberate dalla Giunta Regionale sentito il parere della Commissione Consiliare competente.

g) Alle istituzioni richiamate al punto 2 del presente provvedimento, per le quali la Giunta Regionale attraverso le UU.SS.LL. competenti ha già accertato il possesso di particolari requisiti strutturali e di personale, vengono confermate le rette già indicate allo stesso punto 2.

h) Per i conguagli 1988 tra vecchie e nuove rette, le UU.SS.LL. dispongono nell'attuale bilancio (art. 9 L.R. 31/5/88 N. 20) per le funzioni in oggetto di finanziamento maggiorato rispetto alla quota assegnata per il 1987, in quanto in sede di riparto del F.S.N. e del F.S.R. 1988 è stato tenuto conto degli incrementi sulle rette approvati nel corso del 1987. Per le competenze arretrate 1987 le UU.SS.LL. provvederanno ai conguagli in relazione alla disponibilità di bilancio 1988, fermo restando che i conguagli 1987 ~~dovranno essere inseriti nel~~ disavanzo dell'esercizio 1987 e la copertura finanziaria, come stabilito dall'accordo del 21/12/87 sopra citato, sarà effettuata attraverso il ripiano dello stesso disavanzo 1987.

i) Le UU.SS.LL. dall'1/1/89 debbono provvedere al pagamento delle rette alle istituzioni convenzionate nei termini previsti dal D.M. 18/5/84 (art. 7) entro 90 giorni dalla data di ricezione dei rendiconti, e comunque, al fine di evitare da parte delle istituzioni il ricorso a costose anticipazioni bancarie per il pagamento del personale, le UU.SS.LL. provvederanno a versare ~~entro~~ entro 30 giorni dalla data di ricezione dei rendiconti, almeno il 75% delle spese, provvedendo al saldo dopo i controlli previsti dalla normativa in vigore.

l) Le istituzioni a cui si applica la normativa del presente provvedimento nonché quella della deliberazione del Consiglio Regionale del 18/1/84 N. 2 sono di seguito indicate:

-) Le istituzioni che non rispondono ai parametri di cui al punto 1 lettera c), ivi compreso l'incremento o il decremento del 30% dovranno provvedere in merito entro il 30/6/1989.

Le rette da corrisondersi per il 1988 sono quelle del 1987 incrementate del 5%. Al rinnovo della convenzione in atto le istituzioni dovranno comunque dichiarare la loro disponibilità all'adeguamento di cui sopra, in caso contrario, l'U.S.L. non potrà procedere al rinnovo della convenzione ai sensi dell'art. 26 L. 833/78.

- 3) di dare infine atto che:
per gli ulteriori adeguamenti dei parametri del personale e delle rette a far data dall'1/1/89, la Giunta Regionale dovrà recepire gli accordi stipulati in sede nazionale tra Ministero / Regioni / ANCI / Organizzazioni delle istituzioni convenzionate.
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953 n. 62.

MM/sc

Nessun Consigliere chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione i punti 1, 2 e 3 del provvedimento di cui trattasi.

Il Consiglio, mediante regolare votazione per appello nominale ai sensi dell'articolo 96, 2° comma del Regolamento interno, fatta con l'assistenza dei due Segretari, approva all'unanimità e il Presidente ne proclama il risultato.

Successivamente il Presidente, stante l'esigenza di rendere immediatamente operanti le convenzioni di cui trattasi, pone in votazione il punto 4, riguardante l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 della legge 10 febbraio 1953 n. 62.

Procedutosi a regolare votazione per alzata di mano, fatta con l'assistenza dei due Segretari, il Presidente dà atto che il Consiglio approva all'unanimità.

IL PRESIDENTE
(Prof. Giorgio Luciano Verda)

ll

I SEGRETARI
(M.G. Daniela)

Per copia conforme all'originale
ad un esemplare.

UFFICIO
DIREZIONE